

plicazione (compresa la sessione autunnale di esami), non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste, per il secondo anno suddetto, dagli statuti delle scuole di ingegneria navale del Regno, alle quali sono stati iscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia navale;

b) se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno, alle quali sono stati iscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia navale.

In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermità o ad altre cause di forza maggiore da vagliarsi volta per volta dal Ministero, è consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo ».

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 41 è così modificato:

« L'avanzamento a capitano del Genio navale, del Corpo delle Armi navali e del Corpo sanitario della Regia marina ha luogo per anzianità, quello a capitano del Corpo di commissariato ed a capitano delle Capitanerie di porto, per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. È fatta eccezione per i tenenti commissari del corso 1929, i quali saranno promossi per anzianità. Al concorso stabilito dal presente articolo prendono parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame, ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, abbiano trovato sede di anzianità tra il primo del corso stesso e il primo del corso successivo ».

(È approvato).

ART. 7.

Il primo periodo dell'articolo 43 è modificato come segue:

« L'avanzamento a maggiore del Genio navale, del Corpo delle Armi navali e del Corpo sanitario della Regia marina avviene in seguito ad esame di concorso; quello a maggiore commissario e delle Capitanerie di porto a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. È fatta eccezione per i capitani commissari che non sostennero gli esami di concorso per l'avanzamento da tenente a capitano: per questi ufficiali l'avanzamento a maggiore avrà luogo per concorso per esame ».

(È approvato).

ART. 8.

All'articolo 50 sono apportate le seguenti varianti:

a) il 1° comma è sostituito dal seguente: « Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di fregata che abbiano compiuto il periodo di comando navale ».

b) nel 2° comma le parole: « la Commissione ordinaria » sono sostituite dalle parole « la Commissione suprema ».

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Come ho già detto, io accetto il testo della Commissione sino alle parole « capitani di fregata »; il seguito lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è d'accordo ?

BARENGHI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, risulta così compilato:

« All'articolo 50 sono apportate le seguenti varianti:

a) il 1° comma è sostituito dal seguente: « Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di fregata;

b) nel 2° comma le parole: « la Commissione ordinaria » sono sostituite dalle parole « la Commissione suprema ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).